

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863 - 64-65

Proposta di Legge presentata nella tornata del 2. Luglio 1863.
dal Ministro della Guerra

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Settembrino

Adottata nella tornata del 16. Luglio 1864.

Signori Deputati.

Col progetto di Legge che, d'ordine del Re, abbiamo l'onore di presentare alla Camera, viene assegnata sul Bilancio passivo del Ministero delle Finanze una pensione al Generale Di Apice Domenico, ed a 11^o Ufficiali dell'Esercito Veneto Osenga Carlo, Regalazzo Rocco, Crojer Giovanni, Mardo Antonio.

La Camera ricorderà, come giustamente preoccupando si della posizione del Generale Di Apice, per ben due volte ne inviassero la petizione al Ministero della Guerra, appoggiandola del suo autorevole voto.

Era quindi dovere nostro di allontanamente esaminare se la Legge del 30 Giugno 1861, ed i diversi Decreti sui militari stati destituiti per motivi politici contenessero disposizioni, che fossero in qualche modo applicabili, e potessero essi occasione di migliorarne la posizione.

Ma la Legge del 30 Giugno non contiene disposizione che possa riferirsi al Generale Di Apice, giacchè l'articolo 3^o di essa Legge, rispetta unicamente gli Ufficiali Ufficiali, ed il Decreto del 28 Dicembre 1860, si riferisce soltanto agli Ufficiali dell'Esercito delle Due Sicilie, che per motivi politici sono stati destituiti, ed il Generale Di Apice, quando nel 1821 dovette congedarsi dalla sua patria, non era che semplice Soldato nell'Artiglieria di quell'Esercito.

Però bensì il Decreto del 10 Gennaio 1861, relativo ai militari pure dell'ora detto Esercito stati destituiti per motivi politici, ma questo conferisce solo il diritto alla pensione del grado di cui il militare era rivestito all'atto della destituzione.

Non era quindi in modo alcuno concesso il

pensare all'applicazione di un tale Decreto verso il Generale
D'Aspice.

In mancanza di una disposizione legislativa la quale
ci offrisse modo di provvedere a questo Generale che sacrificò
l'intera sua esistenza per la causa della libertà, che concorse alla
Guerra dell'indipendenza, che in quella del 1859, fu non meno
sollecito ad offrire i suoi servizi, abbiamo stimato debito nostro
di proporre a favore dello stesso la pensione di L. 1500, la
quale corrisponde a quella che in ragione dei suoi servizi, ed al
grado che teneva nell'Esercito Austriaco, gli competerebbe a norma
della Legge 27 Giugno 1850.

Quanto ai 14^o Ufficiali Veneti summentovati, a favore
dei quali pure abbiamo l'onore di proporre ed al presente
progetto di Legge la largizione di una pensione, non meno
essi meritano la benevolenza della Camera.

L'Articolo 3^o della surripetuta Legge relativa agli
Ufficiali Veneti, fra le altre condizioni richiede quella
della offerta dei servizi al Governo nella Guerra del 1859.

È giusto fu il richiedere una tale condizione da quelli
che in qualche modo poterano coll'opera loro giovare alla
comune causa, non così lo sarebbe stato l'esigere una simile
condizione da chi era nell'assoluta impotenza d'adempiere.

Ora i 14^o Ufficiali in discorso erano nel 1859, come
lo sono tuttavia, assolutamente inabili a qualsiasi servizio,
di maniera che la loro offerta sarebbe stata piuttosto una
vana millanteria, che non un atto di devozione alla patria.

Infatti il Maggiore Osenga era fin d'allora
entrato nell'80^o anno d'età, e gli altri tre erano da tali
incurabili infermità afflitti, che loro non poteva nemmeno
sviarsi il pensiero di una tale offerta.

Così di altronde, prima del 1859, contavano già alla
servizi per cui la pensione che loro si propone non può essere
ritenuta che qual giusto e meritato compenso a chi non
potuto sacrificare il proprio avvenire nella causa Nazionale.

Articolo 1°


È assegnata sul Bilancio passivo del Ministero delle Finanze a decorrere dal giorno della promulgazione della presente Legge l'annua pensione:

di Lire Quattromila e cinquecento, a Domenico D'Apice già Generale dell'Esercito Toscano.
di Lire Duemila e cinquecento all':

Orenga Carlo già Capitano di Artiglieria nell'Esercito Veneto.
Regalaruo Rocco già Maggiore di Fanteria nell' id id
Trojer Giovanni già Maggiore di id id id
di Lire Milleduecento settanta a Nardo Antonio già
Maggiore del Genio nell'Esercito Veneto.

Articolo 2°

Da detto giorno cesseranno gli'assegni di cui essi sono ora provveduti.



e che per cause indipendenti dalla sua volontà, non essendo stato in grado di offrire nella Guerra del 1859, i suoi servizi, trovasi, per un eccessivo rigore della Legge, escluso dal diritto ad una pensione, sebbene versi nella più dura strettezza.

La pensione che viene proposta a favore di ciascuno di detti Ufficiali si fonda basata sulla Legge 27 Giugno 1850 in ragione del loro grado e dei loro servizi.

Questo progetto di Legge è interamente conforme ai generosi sentimenti, le più volte espressi dalla Camera verso coloro che si sono benemeriti per i servizi prestati alla Causa Nazionale, onde non dubitiamo sia esso per incontrare la piena sua approvazione.

N. 80.

Progetto di legge
presentato dal Ministro della guerra
/ Della Rocca /

Comuni vitivinicola al Generale d'Aspice
e agli ufficiali Vasta, Osenga, Regalazzo,
Trojer, e Merlo.

Torino il 2. luglio 1863.

Bull. 11

1.
Siguini

Il Sr. Ministro della guerra
con progetto di legge liquidato
n.º 80 propone che in vista di
specie come Denzini si appun-
ta sul bilancio passato del Mi-
nistero della finanza una pen-
sione vitalizia al generale
Gloria ed a quattro ufficiali
Veneti d'arma, Regalazzo,
Lazio e Merlo, tutti per
antichi servizi e meriti
specievolmente nella ricompensa
della patria per l'opera da essi
prestata nella guerra e men-
zionata nella legge di concessione
nel 1849.

Il Comandante della 1.ª brigata
uffici, attesa che il Sr.
ella proposta legge, anche
in quanto si tratti di

fatto pluri al governo, perche
 del Ministro proponente, perche
 sendo all' esame della commissione
 degli individui sovranamente,
 benche spedito per massima
 che il beneficio che dovessero
 aversi si verificasse non
 contraria alla spirito della
 intenzione precedente anziche
 leggi speciali, non sia quale
 favore individuale, e non
 agira sotto a funzioni che
 sono esse fondate e tale da
 essere approvato non giustifica
 lo al pubblico bene.

Chell' equa della pratica presente
 viene dalla legge in vigore al
 giorno sottoscritta in cui
 si fa parte al detto giudice
 capi per i partiti della
 capi di vito il Generale degli,
 e quindi la giunta si viene
 sopra istruzione e refusione
 di quattro officiali veneti
 sovranamente -

Onde ^{formali: importanti} ~~tracce~~ ~~che~~ ~~con~~ ~~venne~~ ~~la~~
 pregate legge a detta ~~presente~~
 analoghe disposizioni legislative
 la Commissione riferida alla
 legge approvata in data 20
 giugno 1861. ~~ufferto~~ ~~quinta~~
 etiam dell'art. 5.º ~~con~~ ~~venuto~~;
 " gli ufficiali ~~venuti~~ ~~si~~ ~~teno~~ ~~a~~
 " ~~ri~~ ~~mane~~, ~~ai~~ ~~quali~~ ~~fu~~ ~~recomandato~~
 " ~~completare~~ ~~lo~~ ~~ufficio~~ ~~istituito~~
 " ~~dalla~~ ~~legge~~ ~~11~~ ~~giugno~~ ~~1850~~ ~~formando~~
 " ~~ammessi~~ ~~a~~ ~~regole~~ ~~di~~ ~~riserva~~
 " ~~col~~ ~~grado~~, ~~al~~ ~~quale~~ ~~fu~~ ~~istituito~~
 " ~~quel~~ ~~ufficio~~ ~~sempre~~ ~~che~~ ~~abbiano~~
 " ~~avuto~~ ~~i~~ ~~loro~~ ~~servizi~~ ~~al~~ ~~preveduto~~
 " ~~colla~~ ~~legge~~ ~~del~~ ~~1850~~ ~~...~~ "

Per gli ufficiali ~~in~~ ~~disposizione~~ ~~che~~
 formano ~~parte~~ ~~della~~ ~~presente~~
 legge ~~in~~ ~~virtu~~ ~~di~~ ~~tutte~~ ~~le~~ ~~suoi~~
 diverse condizioni non ~~in~~ ~~contrario~~
 alle ~~disposizioni~~ ~~di~~ ~~legge~~ ~~relativa~~
 alla ~~promozione~~, ~~ma~~ ~~in~~ ~~virtu~~ ~~di~~ ~~questo~~,
 trattando ~~hanno~~ ~~rispetto~~ ~~alla~~ ~~presente~~
~~legge~~ ~~in~~ ~~virtu~~ ~~di~~ ~~tutte~~ ~~le~~ ~~suoi~~ ~~condizioni~~
~~in~~ ~~virtu~~ ~~di~~ ~~questo~~ ~~articolo~~ ~~del~~ ~~presente~~ ~~regolamento~~
~~di~~ ~~regolamento~~ ~~del~~ ~~presente~~ ~~regolamento~~
~~del~~ ~~presente~~ ~~regolamento~~ ~~del~~ ~~presente~~ ~~regolamento~~

Ma per lo appunto avvenute ~~effettive~~
 e tanto inverte il Ministero sotto l'aspetto
 che la ^{gratificazione} ~~gratificazione~~ oggi è l'insubordinazione
 la ~~gratificazione~~ ~~gratificazione~~ ~~gratificazione~~ di averne
 effetto i loro punizi ed ~~gratificazione~~
 nella guerra del 1859 a quello ~~gratificazione~~
 e ciali ha avuto ricorso alla
 ripete a Perugia nel 1864 in
 qualche modo ~~gratificazione~~ ~~gratificazione~~
 per ora l'acqua loro alla ~~gratificazione~~
 in tal guisa, non tale effetto
 sarebbe stata portata una
~~gratificazione~~ ~~gratificazione~~ ~~gratificazione~~ ~~gratificazione~~
 di quelli in questione anche
 l'uso era fin allora inteso
 nell'attribuzione ~~gratificazione~~ ~~gratificazione~~
 e tre anni nel 1864 ~~gratificazione~~
 in tal modo ~~gratificazione~~ ~~gratificazione~~
 che non poteva ~~gratificazione~~ ~~gratificazione~~
 venire ad altri il ~~gratificazione~~
 di che avrebbe in Perugia.
 Per quanto all'opposizione ~~gratificazione~~ ~~gratificazione~~
 fatta per venire alla ~~gratificazione~~
 almeno che ~~gratificazione~~ ~~gratificazione~~
 sono anche i ~~gratificazione~~ ~~gratificazione~~
 già godono per l'effetto della

legge del 1850 del ministro sul
 bilancia del ministro interno.
 e per appunto il partito (conviene)
 come si vede di esser stato la
 legge proposta al parlamento per
 la quale legge la quale non
 vuole essere considerata nel
 fatto dello istesso, ma sotto
 l'aspetto di un fatto che già
 elevato per un nobile, facile
 da comprendere e tutto intelli-
 gibile, ma già quasi sempre
 in talora che furono adunati
 alle finanze della nazione.
 Ora rammentando appunto
 la genesi della legge proposta
 in parlamento nella Camera
 del 28 agosto 1851 e che
 se per ora la legge,
 intesa per lo stesso apparsi
 la pubblica istruzione, la
 quale faccia fede del loro
 carattere inteso a diffondere
 meglio della quasi N. decembris
 o di esultare pubblicamente.

M. 1881

Per le ragioni di competenza
 unione opinione finanziaria
 medesima in favore della proposta
 Ministeriale. Ma qui giustamente
 ragionevole legittimo ricorso
 ingiustizia retta e giusta
 di giustizia e di equità,
 assicurarsi si conveniva sotto
 opportunità non far legge
 nominale e impendeva una
 legge speciale da poter
 applicare a tutti coloro che
 fanno alla famiglia ricche
 nella legge stessa - l'idea
 adattare tale misura
 in Italia tanto più sotto
 avvertenza che non sarebbe
 per essere apparsi allo Stato
 anche legittimo se il nuovo
 e gli individui argenti gabellati
 dove applicati si ha riflettuto
 lo fatto all'epoca della legge
 del 20 giugno 1861 risultavano
 in Italia per 1181, dei quali
 sono a Soffaloro;

gli ammonti al Vezio stesso in n.
 n. 12; gli ammonti e resti in senso
 n. 12; ammonti ed impieghi
 n. 6; intulato propositi 12,
 ragione per cui il numero degli
 affari che sarebbero agere
 al favore dell. presente legge
 sarebbe n. 16, se per molti
 o altri non esclusi fatti n.
 essere.

La nostra commissione deliberava
 impunito o formalmente
 in materia la proposta del
 Ministro, di generalizzare per tutti
 quelli che fanno in uguali
 condizioni, formalmente per tutti
 il seguente progetto o legge
 che si era accettata dallo
 stesso Ministro del fisco
 e dal Ministro delle finanze
 intervenendo ad fare delle
 Commissioni.

La Camera delle Deputate
 13 luglio 1860. 16 luglio. 17 e 18 1860
 } }
 deliberava o ha emesso il

|| Ugo Luigi, presidente Costoro
Sticola, Francesco Dagblini

Commissione incaricata del progetto
di legge ^o varie giurisdizioni arte
Sticola militari, giurisd. ordinand.
in il privilegio contingono che per
la pubblica
lavoro analitico al presente
legge sono per la condizione,
non sono effettuali in eff realtà.
La sub- commissione aveva che
la medesima sub- commissione
riservata alla Commissione
generale sulle petizioni, che
de ve ve riservata per ogni
procedimento individuale, non
potrebbe fare applicazione in
medesimo sub- legge dei
progetti.

La Commissione in prima
non aveva indagato i particolari
in modo generale per valere
si public del Parlamento non
gli ufficiali che hanno il relato
benemerito sulle opere della
redazione della letta, ^(*) non
quale risponde il particolare
servizi, non quale stanno
che quadr dura quale particolare,

* che particolare sono appo
non il progetto o legge
che presente, in

e fare quale lista felicitò
a Felice della Venezia.

Leggibile a d. g. p.

Millington, editore.

28

Articolo unico

Set Ministri —

Sette

Il prefetto Veneto si loda in Mare
a quale fu venuto in compagnia
le alcune stazioni di legge
Il giorno 1880 furono annesse
a rifarsi ad a riforma, e ad
quale ad quale ^{fu attribuito} ~~formazione~~
queste alcune, quest'anche non
alcuna affetto e per tutto
fanzò a riforma sott'governo
ad 1882, tempo quando rifatti
comprovato che in quel tempo
erano assolutamente inabili
per vedere o per impararla,
e tempo concesso in chi
le altre conzioni stabilite
ad 1882 della legge 20 giugno
1881. —

N° 80 A

Relazione

Pettinengo Pavia Teseo
Reggoli Melchione
Paparini, Piroli, Calvino

Manca uno

Sonata del 20. Mayo 1864.

Bellavite

SESSIONE 1863

N° 80-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**PETTINENGO, DORIA, TECCHIO, REGNOLI, MELCHIORRE,
PASSERINI, PIROLI, CALVINO**

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra

nella tornata del 2 luglio 1863

**Pensioni vitalizie al generale D'Apice e agli ufficiali veneti
Osenga, Regalazzo, Trojer e Merlo.**

Tornata del 20 marzo 1864.

SIGNORI! — L'onorevole ministro della guerra con progetto di legge segnato numero 80, propone che in vista di speciali considerazioni, sia assegnata sul bilancio passivo del Ministero delle finanze una pensione vitalizia al generale D'Apice ed a quattro ufficiali veneti, Osenga, Regalazzo, Trojer e Merlo, distinti per antichi servizi e meritevoli specialmente delle ricompense della patria per l'opera da essi prestata nella eroica e memoranda difesa di Venezia nel 1849.

Tutti gli uffici avendo fatto plauso al generoso pensiero del ministro, i commissari eletti dai medesimi procedettero all'esame della posizione degli individui sopraccennati, stabilendo per massima che il beneficio che vorrebbero accordare ai medesimi non contraddica allo spirito di precedenti analoghe leggi speciali, non riesca quale favore individuale, e non apra adito a

portato del 26. giugno 1863. De ...

(80-A)

concessioni che sieno meno fondate e tali da recare aggravio non giustificato al pubblico erario.

Dall'epoca della presentazione della legge in discorso al giorno in cui è sottoposta al vostro giudizio cessò di vita il generale D'Apice, e quindi la proposta si riduce esclusivamente a favore dei quattro ufficiali veneti sovranominati.

Onde formarsi impertanto chiaro concetto della proposta legge e delle preesistenti analoghe disposizioni legislative, la Commissione risaliva alla legge approvata in data 20 giugno 1861 e portava speciale esame dell'articolo 5, così concepito:

« Gli ufficiali veneti di terra e di mare, ai quali fu riconosciuto competere lo assegno istituito dalla legge 7 giugno 1850, saranno ammessi a riposo od a riforma col grado, al quale fu attribuito quell'assegno, semprechè abbiano offerto i loro servizi al Governo nella guerra del 1859. »

Se gli ufficiali che formano oggetto della presente legge riunissero tutte le anzi divise condizioni, non incontrerebbersi difficoltà alla liquidazione della pensione, ma in essi appunto havvi difetto della seconda, sebbene presentino il titolo più importante ed essenziale d'aver concorso alla difesa di Venezia. Ma intorno a tale mancanza avverte opportunamente il ministro della guerra, che se giusto è il richiedere la condizione di aver offerto i loro servizi al Governo nella guerra del 1859 a quelli ufficiali che avendo concorso alla difesa di Venezia in qualche modo potevano ancora prestar l'opera loro alla patria in tale epoca, una tale offerta sarebbe stata piuttosto una vana millanteria per parte di quelli in questione, dacchè l'uno era fin d'allora entrato nell'ottantesimo anno di età e tre erano nel 1859 afflitti da tali incurabili infermità che non poteva onestamente venire ad essi il pensiero di essere accettati in servizio.

In merito poi all'aggravio che ne sia per venire all'erario osservavasi essere nullo o di poco conto, dacchè i detti ufficiali già godono per l'effetto della legge del 1850 del sussidio sul bilancio del Ministero interni. La vostra Commissione avvertiva specialmente al carattere speciale di questa legge, la quale non vuole essere considerata soltanto dal lato dello interesse, ma sotto l'aspetto di un sentimento più elevato e nobile, facile a comprendersi da tutti indistintamente, ma più specialmente da coloro che furono educati ai principii

della vita militare. Essa rammentava appunto le generose parole proferte in Parlamento nella tornata delli 28 luglio 1861 da chi perorando la causa, invocava per i detti ufficiali la pensione militare, la quale faceva fede del loro carattere militare a distinzione di chi vive quasi di elemosina o di eventuale sussidio.

Per le ragioni discorse, la Commissione opinava favorevolmente intorno alla proposta ministeriale. Ma ogni qualsiasi disposizione legislativa dovendo anzitutto vestire il carattere di giustizia e d'imparzialità, conveniva dell'opportunità di non far legge nominativa, ma bensì legge speciale da potersi applicare a tutti coloro che fossero nelle condizioni divise dalla legge stessa. — Ed essa adottava tale massima, indottavi tanto più dallo avvertire che non è per venire aggravio allo Stato, dacchè il numero degli individui ai quali potrebbe essere applicata è ristretto. Infatti all'epoca della legge del 30 giugno 1861 risultavano in totale n° 81 ufficiali veneti, dai quali sono a diffalcare: gli ammessi al servizio attivo in numero di 47, gli ammessi a ritiro in numero di 12, ammessi ad impiego in numero di 6; in totale provvisti 65: ragione per cui il numero degli ufficiali che potrebbero aspirare al favore della presente legge sarebbe di 16, se pur molti di essi non avessero cessato di vivere.

La vostra Commissione deliberava impertanto di accettare in massima la proposta del ministro, ma di generalizzarla per tutti quelli che fossero in uguali condizioni, e formolava pertanto il seguente progetto di legge, che veniva accettato dallo stesso ministro della guerra e dal ministro delle finanze intervenuti nel seno della Commissione.

La Camera nelle tornate 12 luglio, 16 luglio e 17 dicembre 1863 deliberava di trasmettere alla Commissione incaricata del progetto D'Apice le petizioni di Liuzzi, Teodoro Nicola e Francesco Borgalari, i quali versano in ispeciali condizioni, ma sono in differente posizione da quelli in discorso (dacchè non hanno preso parte alla difesa di Venezia). La vostra Commissione crede che le medesime debbano essere rinviate alla Commissione generale delle petizioni, onde essa ve ne riferisca per opportuni provvedimenti individuali, non potendo fare applicazione ai medesimi della legge che si propone.

La Commissione ha fiducia di avere interpretati i sentimenti generali più volte espressi dal Parlamento

4

(80-A)

verso gli ufficiali che tanto si resero benemeriti della patria, e che pertanto vorrete approvare il progetto di legge che vi presenta, sia quale ricompensa di prestati servigi, sia quale seme che produr deve generosi frutti, e sarà quale lieto saluto ai fratelli della Venezia.

PETTINENGO, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

È assegnata sul bilancio passivo del Ministero delle finanze, a decorrere dal giorno della promulgazione della presente legge, l'annua pensione:

Di lire quattro mila e cinquecento a Domenico D'Apice, già generale dell'esercito toscano.

Di lire due mila cinquecento alli

Osenga Carlo, già capitano d'artiglieria nell'esercito veneto;

Regalazzo Rocco, già maggiore di fanteria nell'esercito veneto;

Trojer Giovanni, già maggiore di fanteria nell'esercito veneto.

Di lire mille duecento settanta a Merlo Antonio, già maggiore del genio nell'esercito veneto.

Art. 2.

Da detto giorno cesseranno gli assegni di cui essi sono ora provveduti.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

5

Art. 1.

Gli ufficiali veneti di terra e di mare ai quali fu riconosciuto competere l'assegno istituito colla legge 7 giugno 1850 saranno ammessi a *riposo* od a *riforma* col grado al quale fu attribuito quell'assegno, quando anche non abbiano offerto e prestato servizio al Governo nella guerra del 1859, sempre quando risulti comprovato che in quel tempo erano assolutamente inabili per vecchiaia o per infermità, e semprechè concorrano in essi le altre condizioni stabilite nell'articolo 5 della legge 30 giugno 1861.

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato dalla Camera del 16. Luglio 1864.

Dei



Sulla proposizione del Nostro Ministro della Guerra, abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'annesso progetto di Legge con cui viene concessa una pensione vitalizia al già Generale dell' Esercito Toscano Domenico D' Apice, ed a quattro Ufficiali Veneti Orsenga Carlo, Regalarzo Rocco, Crojer Giovanni, Merdo Antonio, sia presentato al Parlamento dal predetto Nostro Ministro, il quale è incaricato di esporre i motivi e di sostenere la discussione.

Dato a Torino addì 28 Maggio 1863

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]